Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 309

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 5 dicembre 1968** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1968, n. **1200**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 21 marzo 1967, n. 160, con la quale è stata trasformata in università statale la libera università di Lecce;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare il testo integrale dello statuto;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera università degli studi di Lecce è abrogato e al suo posto è approvato il testo annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro per la pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1968

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 136. — GRECO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI LECCE

Statuto dell'Università degli studi di Lecce

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

L'Università degli studi di Lecce è costituita dalle seguenti facoltà:

1) facoltà di lettere e filosofia;
2) facoltà di magistero;
3) facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali.

Ciascuna facoltà conferisce le lauree indicate nel presente statuto.

Art. 2.

Nelle facoltà di cui all'articolo precedente sono costituiti gli istituti scientifici secondo il criterio dell'affinità degli insegnamenti e secondo le esigenze didattiche.

Art. 3.

Quando l'istituto comprende un solo insegnamento il direttore dell'istituto è il professore di ruolo o incaricato che impartisce l'insegnamento.

Quando l'istituto comprende più insegnamenti, se di esso fa parte un professore di ruolo, il direttore dell'istituto è di diritto il professore di ruolo, se fanno parte più professori di ruolo o solo professori incaricati, il direttore è nominato dal rettore su designazione del consiglio di facoltà e può essere confermato.

Le nomine e le conferme hanno valore per un triennio se professori di ruolo, per un anno se professori incaricati, e possono essere confermati.

Art. 4.

I liberi docenti, che intendono impartire l'insegnamento, hanno l'obbligo di presentare, entro il 30 aprile, ai presidi delle rispettive facoltà, i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nell'anno accademico successivo.

I consigli delle facoltà devono, entro il 31 luglio, esaminarli e coordinarli tra loro e con i corsi ufficiali, ai sensi dell'art. 16 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, specialmente determinando quali corsi si devono ritenere pareggiati a tutti gli effetti di legge.

Art. 5.

Nel pronunciarsi sul programma presentato dal libero docente per un corso a titolo privato, il consiglio della facoltà deve accertare se il programma presentato risponda come contenuto e ampiezza alle necessità didattiche.

Contro il giudizio del consiglio di facoltà i liberi docenti possono presentare ricorso al rettore che giudica inapellabilmente su conforme parere del senato accademico.

I corsi pareggiati devono avere uno sviluppo di lezioni ed un'ampiezza di argomenti corrispondenti a quelli ufficiali.

I liberi docenti che svolgono corsi non pareggiati debbono tenere almeno venti lezioni.

Art. 6.

Allo svolgimento di ogni corso sia fondamentale che complementare, devono essere dedicate non meno di tre lezioni settimanali in giorni distinti e dieci esercitazioni da distribuirsi ordinatamente durante l'anno accademico.

Alla preparazione degli studenti nelle discipline fondamentali e nell'uso delle lingue straniere si deve provvedere anche a mezzo di corsi di lezioni propedeutiche o istituzionali tenute dagli assistenti o da lettori.

Art. 7.

Ciascun professore, sia di ruolo, sia incaricato, sia libero docente, deve tenere per ogni corso un registro nel quale nota, di volta in volta, l'argomento svolto o la esercitazione tenuta apponendovi la firma.

Questo registro è ostensibile ad ogni richiesta del preside e del rettore e viene consegnato alla segreteria della università alla chiusura dei corsi, dopo essere stato munito del visto del preside della facoltà.

Art. 8.

I professori di ruolo ed incaricati hanno l'obbligo di presentare entro il mese di aprile al preside della rispettiva facoltà i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nell'anno successivo, ed il consiglio della facoltà deve esaminarli e coordinarli prima del termine dell'anno accademico in corso introducendo re eventuali modificazioni.

Art. 9.

Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente e diligentemente i corsi di insegnamento ai quali sono iscritti, e le relative esercitazioni, di serbare contegno corretto durante le lezioni e nei locali dell'università.

La frequenza, la diligenza e il profitto degli studenti sono accertati dai professori nei modi che credono più opportuni.

Art. 10.

Le disposizioni per lo svolgimento dell'esame di laurea o di diploma sono stabilite nei titoli riguardanti ciascuna facoltà. Il numero delle copie della dissertazione e in generale

le formalità da seguire per l'ammissione all'esame di laurea o di diploma, vengono stabiliti dal rettore per ogni facoltà, udito il preside.

Art. 11.

Gli esami di profitto si svolgono per singole materie. Salvo che non sia disposto diversamente nei titoli riguardanti ciascuna facoltà, gli insegnamenti di durata pluriennale importano un unico esame al termine del corso.

Art. 12.

Il senato accademico può dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a causa della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

CAPO II

FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA

Art. 13.

La facoltà di lettere e filosofia conferisce:

a) la laurea in lettere;
b) la laurea in filosofia.

a) *Laurea in lettere*

Art. 14.

La durata del corso degli studi per la laurea in lettere è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Il corso di studi si distingue in due indirizzi: classico e moderno.

Insegnamenti fondamentali comuni:

1) Letteratura italiana
2) Letteratura latina
3) Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana)
4) Geografia
5) Filosofia (con facoltà di scelta fra gli insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale, storia della filosofia, pedagogia).

Insegnamenti fondamentali per l'indirizzo classico:

1) Letteratura greca
2) Storia greca
3) Glottologia
4) Archeologia e storia dell'arte greca e romana.

Insegnamenti fondamentali per l'indirizzo moderno:

1) Filologia romanza
2) Storia medioevale
3) Storia moderna
4) Storia dell'arte medioevale e moderna.

Insegnamenti complementari:

1) Filologia greco-latina
2) Grammatica greca e latina
3) Storia comparata delle lingue classiche
4) Epigrafia greca
5) Antichità greche e romane
6) Topografia dell'Italia antica
7) Storia della letteratura latina medioevale
8) Storia della lingua italiana
9) Storia del Risorgimento
10) Lingua e letteratura turca
11) Ebraico e lingue semitiche comparate
12) Lingua e letteratura araba
13) Filologia bizantina
14) Filologia italiana
15) Paleografia e diplomatica
16) Lingua e letteratura anglo-americana
17) Paleografia greca
18) Papirologia
19) Numismatica
20) Paletnologia
21) Lingua e letteratura francese
22) Lingua e letteratura inglese
23) Lingua e letteratura tedesca
24) Lingua e letteratura spagnola
25) Lingua e letteratura neogreca
26) Lingua e letteratura russa
27) Lingua e letteratura albanese
28) Storia delle religioni
29) Storia del cristianesimo
30) Storia della Chiesa
31) Storia della critica letteraria
32) Archeologia cristiana
33) Letteratura cristiana antica
34) Egittologia
35) Storia orientale antica
36) Storia contemporanea
37) Biblioteconomia e bibliografia
38) Storia della musica
39) Storia della critica d'arte
40) Storia del diritto italiano
41) Storia del diritto romano
42) Letteratura delle tradizioni popolari
43) Storia delle tradizioni popolari
44) Etnologia
45) Lingua e letteratura serbocroata
46) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea
47) Filologia medioevale e umanistica
48) Etruscologia e archeologia italica
49) Letteratura umanistica
50) Storia americana
51) Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale
52) Sanscrito
53) Filologia germanica.

Lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami negli insegnamenti fondamentali comuni ed in quelli dell'indirizzo prescelto; lo studente deve inoltre prendere iscrizione e sostenere gli esami in altre otto discipline da lui scelte fra le fondamentali dell'indirizzo diverso da quello che egli segue e fra le discipline complementari.

Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente con due discipline di altri corsi di studi della stessa o anche di diversa facoltà dell'Università degli studi di Lecce. In quest'ultimo caso è necessaria l'approvazione della facoltà di lettere e filosofia.

Tre degli insegnamenti fondamentali e complementari, devono essere seguiti per un biennio. Può però lo studente seguire per un biennio anche in anni non consecutivi, uno o due insegnamenti in più, ed in tal caso può ridurre rispettivamente di uno o due gli altri insegnamenti, che deve scegliere come complementari.

Lo studente deve superare una prova scritta di traduzione latina.

Gli insegnamenti pluriennali comportano di regola un unico esame alla fine dei corsi. Tuttavia i candidati potranno sostenere anche i singoli esami separatamente anno per anno. Gli insegnamenti di « Storia greca » e di « Storia romana », così come quelli di « Storia medioevale » e di « Storia moderna » possono essere riuniti in unica cattedra e i corsi rispettivi debbono essere tenuti alternativamente; e in tal caso deve essere indicato ogni anno nel manifesto degli studi, il corso che sarà impartito.

L'insegnamento di « Archeologia e storia dell'arte greca e romana » può essere scisso nei due insegnamenti di « Archeologia e storia dell'arte greca » e di « Archeologia e storia dell'arte romana », e così l'insegnamento di « Storia dell'arte medioevale e moderna » sdoppiato nei due insegnamenti di « Storia dell'arte medioevale » e di « Storia dell'arte moderna ».

Lo studente deve, almeno all'inizio del secondo anno di studio, dichiarare nella domanda d'iscrizione quale indirizzo intenda seguire.

Il preside, sentita, ove ritenga la facoltà, controlla i piani di studi presentati dagli studenti per il loro coordinamento, per approvarli prima che siano resi definitivi.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali comuni e dell'indirizzo da lui scelto ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studio approvato dal preside della facoltà, nonchè la prova scritta di latino.

b) *Laurea in filosofia*

Art. 15.

La durata del corso degli studi per la laurea in filosofia è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Insegnamenti fondamentali:

1) Letteratura italiana
2) Letteratura latina
3) Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana)
4) Storia medioevale
5) Storia moderna
6) Storia della filosofia (biennale)
7) Filosofia teoretica (biennale)
8) Filosofia morale (biennale)
9) Pedagogia
10) Psicologia (o uno degli insegnamenti di scienze chimiche o fisiche o matematiche o biologiche)

Insegnamenti complementari:

1) Estetica
2) Filosofia del diritto
3) Storia della filosofia antica
4) Storia della filosofia medioevale
5) Storia della filosofia moderna e contemporanea
6) Storia delle religioni
7) Storia del cristianesimo
8) Storia della Chiesa
9) Storia della pedagogia italiana
10) Storia del Risorgimento
11) Storia del diritto italiano
12) Storia del diritto romano
13) Storia delle dottrine politiche
14) Storia delle dottrine economiche
15) Letteratura greca
16) Economia politica
17) Storia greca
18) e 19) due lingue e letterature straniere moderne scelte tra quelle previste per la laurea in lettere.

Gli insegnamenti di storia medioevale e di storia moderna possono essere uniti in un'unica cattedra, ed il corso dedicato alternativamente, un anno alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna.

Art. 16.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari compresi nel piano di studi consigliato dalla facoltà.

c) *Disposizioni comuni*

Art. 17.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che deve essere svolta in modo originale e in buona forma italiana su tema concordato col professore della disciplina nella quale il candidato deve aver superato almeno un esame annuale.

L'indicazione del tema, col visto del professore che l'ha accettato, deve essere depositata nella segreteria della facoltà nei termini stabiliti dal consiglio della facoltà stessa.

La dissertazione deve essere consegnata alla segreteria in triplo esemplare dattiloscritto almeno un mese prima del termine fissato dalla facoltà per l'inizio della sessione degli esami di laurea.

Nella discussione della dissertazione sara relatore principale il professore della disciplina, assistito da un correlatore scelto dal preside.

Art. 18.

Durante lo svolgimento della discussione i membri della commissione possono rivolgere al candidato tutte le interrogazioni atte ad accertare la sua cultura letteraria, storica o filosofica, anche se non attinenti al tema della dissertazione.

Nell'assegnare il voto di laurea la commissione tiene conto del valore della dissertazione, dell'andamento della discussione e del *curriculum* del candidato.

Art. 19.

Per gli studenti che provengono da altre facoltà, la facoltà stabilisce, caso per caso, l'anno di corso al quale sono ammessi e l'ordine degli studi che devono seguire.

La stessa norma vale per i laureati o diplomati che si iscrivono ai corsi per una delle lauree conferite dalla facoltà.

In tutti i casi previsti dal presente articolo i richiedenti devono essere in possesso del diploma di maturità classica.

Lo studente può in qualunque anno di corso passare da uno ad altro corso di laurea, presentandone domanda non oltre il trentuno dicembre.

d) *Seconda laurea*

Art. 20.

Coloro che, avendo conseguito una delle lauree conferite dalla facoltà, aspirino a un'altra, sono iscritti al terzo o al quarto anno del relativo corso di studi su parere del consiglio di facoltà.

Coloro che, avendo conseguito una laurea conferita da altra facoltà o scuola, aspirino alla laurea in lettere ovvero alla laurea in filosofia, possono essere iscritti al secondo o al terzo anno del relativo corso di studi, su parere del medesimo consiglio, a seconda della facoltà o scuola di provenienza e degli esami superati.

In tutti i casi previsti dal presente articolo gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di maturità classica.

e) *Istituti*

Art. 21.

La facoltà di lettere e filosofia comprende i seguenti istituti:

1) Filologia classica
2) Archeologia e storia antica
3) Glottologia
4) Filologia moderna
5) Storia medioevale e moderna
6) Storia dell'arte
7) Geografia
8) Filosofia.

Il consiglio di facoltà determina anno per anno quali discipline debbono far capo ad ogni singolo istituto.

CAPO III

FACOLTA' DI MAGISTERO

Art. 22.

La facoltà di magistero conferisce:

a) la laurea in materie letterarie
b) la laurea in pedagogia
c) la laurea in lingue e letterature straniere
d) il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

a) *Laurea in materie letterarie*

Art. 23.

La durata del corso di studi è di quattro anni.

Titoli di ammissione, diploma di abilitazione magistrale e il concorso, o il diploma di maturità scientifica.

Art. 24.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie, ivi comprese la storia e la geografia;

b) in una prova scritta di cultura generale, per la quale sono concesse sei ore di tempo.

Art. 25.

Insegnamenti fondamentali:

1) Lingua e letteratura italiana (triennale)
2) Lingua e letteratura latina (triennale)
3) Storia (triennale)
4) Geografia (triennale)
5) Pedagogia
6) Storia della filosofia
7) Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Insegnamenti complementari.

1) Civiltà dell'oriente antico
2) Estetica
3) Filologia dantesca

4) Filologia germanica (per chi sceglie come materia fondamentale la lingua e letteratura tedesca)
5) Filologia romanza
6) Filologia slava
7) Filosofia della scienza
8) Filosofia della storia
9) Filosofia morale
10) Geografia regionale
11) Grammatica latina
12) Igiene
13) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica
14) Letteratura cristiana antica
15) Lingua e letteratura greca
16) Lingua e letteratura moderna straniera (biennale) non scelta come fondamentale
17) Metodologia e didattica
18) Paleografia e diplomatica
19) Psicologia
20) Sociologia
21) Storia del cristianesimo
22) Storia dell'arte greca e romana
23) Storia dell'arte medioevale e moderna
24) Storia della Chiesa
25) Storia della filosofia antica
26) Storia della filosofia medioevale
27) Storia della filosofia moderna e contemporanea
28) Storia della geografia
29) Storia della grammatica e della lingua italiana
30) Storia della letteratura latina medioevale
31) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea
32) Storia della lingua latina
33) Storia della musica
34) Storia della scuola
35) Storia delle dottrine politiche
36) Storia delle scoperte geografiche
37) Storia delle tradizioni popolari
38) Storia del Risorgimento
39) Storia del teatro e dello spettacolo
40) Storia economica.

Art. 26.

Nel corso triennale di storia un anno deve essere dedicato alla storia romana, uno alla medioevale ed uno alla moderna, alternativamente.

Il terzo anno di corso di geografia deve essere differenziato come corso di applicazione.

Art. 27.

Lo studente deve superare le seguenti prove scritte: latino, lingua straniera scelta come fondamentale, cultura generale su discipline letterarie, storiche e geografiche.

Art. 28.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in almeno quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 29.

L'esame di laurea consiste in una dissertazione scritta di argomento letterario, storico o geografico, presentata e discussa nei modi previsti dagli articoli 17 e 18.

b) *Laurea in pedagogia*

Art. 30

La durata del corso degli studi è di quattro anni.

Titolo di ammissione: diploma di abilitazione e il concorso e il diploma di maturità scientifica.

Art. 31.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nella filosofia e nella pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale, per la quale sono concesse sei ore di tempo.

Art. 32.

Insegnamenti fondamentali:

1) Lingua e letteratura italiana (biennale)
2) Lingua e letteratura latina (biennale)
3) Storia della filosofia (biennale)
4) Filosofia (biennale)
5) Pedagogia (triennale)
6) Storia (biennale)
7) Lingua e letteratura straniera moderna a scelta (biennale).

Insegnamenti complementari:

1) Antropologia culturale
2) Civiltà dell'oriente antico
3) Elementi di statistica
4) Estetica
5) Filologia germanica (per chi sceglie come materia fondamentale la lingua e letteratura tedesca)
6) Filologia romanza
7) Filosofia della scienza
8) Filosofia della storia
9) Filosofia morale
10) Igiene
11) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica
12) Letteratura cristiana antica
13) Lingua e letteratura greca
14) Lingua e letteratura moderna straniera (biennale) non scelta come fondamentale
15) Metodologia e didattica
16) Pedagogia comparata
17) Psicologia
18) Psicologia dell'età evolutiva
19) Psicologia e pedagogia delle informazioni
20) Sociologia
21) Storia del cristianesimo
22) Storia della pedagogia
23) Storia dell'arte medioevale e moderna
24) Storia della Chiesa
25) Storia della filosofia antica
26) Storia della filosofia medioevale
27) Storia della filosofia moderna e contemporanea
28) Storia della grammatica e della lingua italiana
29) Storia della letteratura latina medioevale
30) Storia della musica
31) Storia della scuola
32) Storia delle dottrine politiche
33) Storia delle tradizioni popolari
34) Storia del Risorgimento
35) Storia economica.

Art. 33.

Nel corso biennale di storia un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed uno alla storia moderna, alternativamente.

Art. 34.

Lo studente deve superare le seguenti prove scritte: italiano, latino, lingua straniera scelta come fondamentale, cultura generale su argomenti attinenti alle discipline filosofiche.

Art. 35.

Valgono per la laurea in pedagogia le norme contenute nell'art. 28.

Art. 36.

L'esame di laurea consiste in una dissertazione scritta di argomento pedagogico e filosofico relativo a discipline previste per il corso di laurea in pedagogia, presentata e discussa nei modi previsti dagli articoli 17 e 18.

c) *Laurea in lingue e letterature straniere*

Art. 37.

Durata del corso degli studi: quattro anni.

Titolo di ammissione: diploma di abilitazione magistrale o licenza, a norma dell'art. 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1130, dalla scuola civica « Regina Margherita » di Genova, ora « Grazia Deledda », o dalla scuola civica « Alessandro Manzoni » di Milano, o dall'istituto di cultura o di lingue « Marcelline » di Milano, ovvero licenza a norma della legge 12 marzo 1957, n. 94,

dal liceo femminile « S. Caterina da Siena » di Venezia, o dal liceo linguistico « Orsoline del Sacro Cuore » di Cortina d'Ampezzo, e il concorso, o il diploma di maturità scientifica

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati nel gruppo delle materie letterarie (ivi comprese la storia e la geografia) agli esami per il conseguimento del titolo di studi medi prescritto per l'ammissione;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Art. 38.

Insegnamenti fondamentali:

1) Lingua e letteratura italiana (biennale)
2) Lingua e letteratura latina (biennale)
3) Lingua e letteratura inglese
4) Lingua e letteratura francese
5) Lingua e letteratura tedesca
6) Lingua e letteratura spagnola
7) Filologia romanza
8) Filologia germanica
9) Storia (biennale)
10) Geografia

Insegnamenti complementari:

1) Filologia slava
2) Filosofia
3) Filosofia morale
4) Geografia linguistica
5) Igiene
6) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica
7) Letteratura anglo-americana
8) Lingua e letteratura araba
9) Lingua e letteratura greca
10) Lingua e letteratura ibero-americana
11) Lingua e letteratura neo-greca
12) Lingua e letteratura portoghese
13) Lingua e letteratura russa
14) Pedagogia
15) Psicologia
16) Sociologia
17) Storia dell'arte medioevale e moderna
18) Storia della filosofia
19) Storia della geografia
20) Storia della grammatica e della lingua italiana
21) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea
22) Storia della letteratura latina medioevale
23) Storia della musica
24) Storia della scuola
25) Storia delle dottrine politiche
26) Storia delle tradizioni popolari
27) Storia del teatro e dello spettacolo

Art. 39.

I corsi di lingue straniere sono integrati da esercitazioni.

Art. 40.

Nel corso biennale di storia un anno deve essere dedicato alla storia medioevale e uno alla storia moderna, alternativamente.

Art. 41.

Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua e letteratura straniera nella quale intende approfondire i suoi studi e per due anni quello di un'altra delle lingue e letterature straniere superando i relativi esami.

Può tuttavia seguire per due anni l'insegnamento di una terza lingua straniera, superando i relativi esami, e in questo caso può ridurre a due gli insegnamenti complementari.

Lo studente deve superare le seguenti prove scritte: italiano, latino, cultura generale nella lingua straniera nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea.

Art. 42.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 43.

L'argomento della dissertazione di laurea deve riguardare la lingua e letteratura straniera che lo studente ha fatto particolare oggetto dei suoi studi.

Per la laurea in lingua e letterature straniere valgono le norme contenute negli articoli 17 e 18.

d) *Diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari*

Art. 44.

La durata del corso è di tre anni.

Titolo di ammissione: diploma di abilitazione magistrale e il concorso, o il diploma di maturità scientifica.

Art. 45.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati agli esami, per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nelle materie letterarie (ivi comprese la storia e la geografia) e nelle materie filosofiche e pedagogiche;

b) in una prova scritta di cultura generale, per la quale sono concesse sei ore di tempo.

Art. 46.

Insegnamenti fondamentali:

1) Pedagogia (triennale)
2) Lingua e letteratura italiana (biennale)
3) Lingua e letteratura latina (biennale)
4) Storia (biennale)
5) Geografia (biennale)
6) Storia della filosofia (biennale)
7) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica
8) Igiene.

Insegnamenti complementari:

1) Lingua moderna straniera a scelta (biennale).

Art. 47.

Lo studente deve superare le seguenti prove scritte: italiano, pedagogia, lingua straniera scelta.

Art. 48.

Per conseguire il diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quello complementare.

L'esame scritto di pedagogia ha carattere di saggio finale ed il candidato vi sarà ammesso solo dopo aver superato gli esami del corso.

e) *Disposizioni comuni*

Art. 49.

Per ciascuna delle lauree conferite dalla facoltà di magistero e per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, il concorso, previsto fra i titoli di ammissione, è limitato ad un numero di posti proposto anno per anno dalla facoltà, stabilito dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato mediante apposito bando dell'università entro il 31 ottobre.

Art. 50.

Gli studenti debbono sottoporre il loro piano di studi al giudizio del preside all'inizio del secondo anno e in ogni caso non oltre il 31 dicembre del terzo anno.

Gli studenti che desiderano mutare corso di laurea debbono farne domanda al rettore. Essi potranno mutare corso non oltre l'inizio del terzo anno per la vigilanza, per gli altri corsi di laurea non oltre l'inizio del quarto anno, previa approvazione della facoltà.

Art. 51.

Gli insegnamenti pluriennali comportano di regola un unico esame alla fine dei corsi. Tuttavia i candidati potranno sostenere anche i singoli esami e separatamente anno per anno.

Gli esami di cultura generale non potranno essere sostenuti se non dopo aver superato tutti gli altri.

Art. 52.

Per gli studenti che provengono da altra facoltà di magistero, la facoltà stabilisce, caso per caso, l'anno di corso al quale sono ammessi e l'ordine degli studi che debbono seguire.

La stessa norma vale per i laureati e diplomati che si iscrivono per una delle lauree conferite dalla facoltà. In questi casi i richiedenti debbono essere in possesso del diploma di abilitazione magistrale.

f) Seconda laurea

Art. 53.

I laureati in materie letterarie, che aspirino alla laurea in pedagogia, devono frequentare i seguenti corsi e superare i relativi esami: pedagogia e filosofia (biennali), storia della filosofia (annuale); devono inoltre, per essere ammessi allo esame di laurea, superare la prova scritta di cultura generale filosofica.

Possono seguire tali corsi un anno soltanto, se durante gli studi per la laurea in materie letterarie abbiano seguito per due anni pedagogia e per un anno filosofia e storia della filosofia, superando i relativi esami.

Devono inoltre presentare una dissertazione di laurea nelle discipline pedagogiche e filosofiche.

Art. 54.

I laureati in materie letterarie e in pedagogia e coloro che siano forniti di diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, che aspirino alla laurea in lingue e letterature straniere, devono seguire un corso biennale sia per la lingua prescelta per la seconda laurea, che deve essere quella già studiata, sia per una seconda lingua straniera ed un corso annuale per altre due lingue straniere, superando i relativi esami. Inoltre, ove non li abbiano già eseguiti durante gli studi per la prima laurea, devono seguire un corso annuale di filologia romanza ed uno di filologia germanica e superarne gli esami.

Sono altresì tenuti alla prova scritta di cultura generale nella lingua nella quale hanno approfondito gli studi per il conseguimento della nuova laurea. Coloro che siano forniti di diploma di vigilanza sosterranno una prova scritta di latino.

La dissertazione per la seconda laurea deve riguardare la lingua e letteratura straniera, nella quale i predetti laureati e diplomati hanno approfondito i propri studi.

Art. 55.

I laureati in pedagogia che aspirino alla laurea in materie letterarie, devono seguire per un triennio i corsi di geografia e per un anno i corsi di storia antica, di lingua e letteratura italiana e di lingua e letteratura latina, superando i relativi esami. Devono anche sostenere la prova scritta di latino (qualora abbiano superato una prova diversa di quella richiesta per la laurea in materie letterarie) e di cultura generale su discipline letterarie, ivi comprese la storia e la geografia.

Qualora essi, durante il corso per la laurea in pedagogia abbiano seguito per un triennio gli insegnamenti di lingua e letteratura italiana, di lingua e letteratura latina e di storia, e per un anno quello di geografia, superando i relativi esami, vengono ammessi al terzo anno, e devono seguire i corsi e superare l'esame di geografia (biennale) oltre alla prova scritta di latino (qualora abbiano superato una prova diversa da quella richiesta per la laurea in materie letterarie) e di cultura generale.

Devono inoltre presentare una dissertazione di laurea di argomento letterario, storico o geografico.

Art. 56.

I laureati in lingue e letterature straniere, purchè forniti del diploma di abilitazione magistrale, o di maturità scientifica, che aspirino alla laurea in materie letterarie, devono frequentare i seguenti insegnamenti e superare i relativi esami:

1) Lingua e letteratura italiana
2) Lingua e letteratura latina
3) Geografia (biennale)
4) Storia romana
5) Pedagogia
6) Storia della filosofia.

Devono inoltre sostenere la prova scritta di latino (qualora abbiano superato una prova diversa da quella richiesta per la laurea in materie letterarie) e di cultura generale su discipline letterarie, ivi comprese la storia e la geografia.

Qualora essi, durante il corso per la laurea in lingue e letterature straniere abbiano seguito per un triennio gli insegnamenti di lingua e letteratura italiana, di lingua e letteratura latina e di storia, e per un biennio quello di geografia, superandone i relativi esami, sono ammessi al quarto anno, nel quale devono seguire i corsi e superare gli esami di geografia, di pedagogia e di storia della filosofia, oltre alla prova scritta di latino (qualora abbiano superato una prova diversa da quella richiesta per la laurea in materie letterarie) e di cultura generale.

Qualora, per la laurea in lingue e letterature straniere, abbiano superato l'esame di pedagogia o di storia della filosofia, o di ambedue le discipline, sostituiranno a queste, rispettivamente, una o due delle materie complementari indicate per la laurea in materie letterarie.

Devono inoltre presentare una dissertazione di laurea di argomento letterario, storico o geografico.

Art. 57.

I laureati in lingue e letterature straniere, purchè forniti del diploma di abilitazione magistrale, o di maturità scientifica, sono ammessi al secondo anno di pedagogia, con l'obbligo di seguire per tre anni i corsi di pedagogia, per due anni i corsi di storia della filosofia e filosofia, e per un anno un corso a scelta tra quelli complementari, superandone i relativi esami.

Devono inoltre sostenere una prova scritta di cultura generale su argomenti attinenti alle discipline pedagogiche e filosofiche e presentare una dissertazione scritta di argomento pedagogico e filosofico.

Art. 58.

Coloro che siano forniti di diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari e che aspirino alla laurea in pedagogia, devono seguire per un biennio il corso di filosofia, e sostenere tre esami annuali a scelta tra i corsi di filologia romanza, filologia germanica, storia dell'arte medioevale e moderna, psicologia, storia della pedagogia. Devono poi sostenere una prova scritta di cultura generale filosofica e pedagogica e una traduzione latina. Qualora durante il corso per il conseguimento del diploma abbiano seguito un corso annuale di filosofia, superandone il relativo esame, essi sono ammessi al quarto anno.

Devono infine presentare una dissertazione scritta di argomento pedagogico e filosofico.

Art. 59.

Coloro che siano forniti del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari e che aspirino ad ottenere la laurea in materie letterarie, devono seguire per un anno i corsi di lingua e letteratura italiana, lingua e letteratura latina, storia romana e geografia, e due corsi a scelta fra quelli di filologia romanza, filologia germanica e storia dell'arte medioevale e moderna, superandone i relativi esami.

Devono inoltre superare la prova scritta di latino e quella di cultura generale nelle discipline letterarie, ivi comprese la storia e la geografia. Devono infine presentare una dissertazione scritta di argomento letterario, storico o geografico.

Art. 60.

Coloro che siano forniti della laurea in materie letterarie e aspirino al diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, devono frequentare i seguenti corsi e superare i relativi esami: pedagogia (biennale), storia della filosofia (annuale), istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica, igiene.

Essi devono inoltre superare una prova scritta di pedagogia. Vengono iscritti al secondo anno del corso, ma se durante gli studi per la laurea in materie letterarie abbiano seguito per due anni pedagogia, superando i relativi esami, possono essere ammessi al terzo anno.

Art. 61.

Coloro che siano forniti della laurea in pedagogia ed aspirino al diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole ele-

mentari, devono frequentare i seguenti corsi e superare i relativi esami: geografia (biennale), istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica, igiene.

Essi vengono iscritti al secondo anno di corso.

Art. 62.

Coloro che siano forniti della laurea in lingue e letterature straniere, purchè in possesso del diploma di abilitazione magistrale, qualora aspirino al diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, devono frequentare i seguenti corsi e superare i relativi esami: pedagogia (triennale), storia della filosofia (biennale), geografia (annuale), istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica, igiene.

Essi devono inoltre superare una prova scritta di pedagogia. Vengono iscritti al primo anno di corso, ma se hanno già superato durante gli studi per la laurea in lingue e letterature straniere un esame di pedagogia, possono essere ammessi al secondo anno di corso.

Art. 63.

La facoltà di magistero comprende i seguenti istituti:

1) Istituto di lingua e letteratura italiana
2) Istituto di lingue e letterature classiche e del medioevo
3) Istituto di scienze storiche
4) Istituto di geografia
5) Istituto di lingue e letterature straniere
6) Istituto di filosofia
7) Istituto di pedagogia
8) Istituto di storia dell'arte medioevale e moderna
9) Istituto di psicologia e sociologia
10) Istituto di scienze giuridiche ed economiche.

CAPO IV

FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

Art. 64.

La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree:

laurea in fisica;
laurea in matematica.

Art. 65.

La durata del corso degli studi per la laurea in fisica è di quattro anni.

Titolo di ammissione è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica ed i diplomi degli istituti tecnici industriali, agrari, nautici e per geometri.

Il corso degli studi si distingue in tre indirizzi: didattico, applicativo e generale.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti e tre gli indirizzi per il primo biennio:

1) Fisica generale I
2) Fisica generale II
3) Analisi matematica I
4) Analisi matematica II
5) Geometria I
6) Meccanica razionale
7) Chimica con esercitazioni di laboratorio
8) Sperimentazione fisica (biennale).

Si richiederà inoltre, alla fine del primo biennio, la prova di conoscenza di due lingue straniere di importanza scientifica.

I corsi di fisica generale I e II e analisi matematica I e II devono essere considerati due corsi distinti di cui il primo propedeutico al secondo. Lo stesso dicasi per sperimentazione fisica per il quale il primo anno è propedeutico al secondo.

I corsi di fisica generale I e II, di analisi matematica I e II, di geometria I e di meccanica razionale sono accompagnati da esercitazioni che ne fanno parte integrante.

I corsi di sperimentazione fisica I e II comportano un unico esame alla fine del biennio.

Gli insegnamenti fondamentali obbligatori del secondo biennio sono i seguenti:

a) Corsi comuni ai tre indirizzi:
1) Struttura della materia
2) Istituzioni di fisica teorica
3) Metodi matematici della fisica.

b) Per l'indirizzo didattico sono insegnamenti fondamentali obbligatori:
4) Complementi di fisica generale I
5) Complementi di fisica generale II
6) Preparazione di esperienze didattiche I
7) Preparazioni di esperienze didattiche II
8) Storia della fisica
9) Corso a scelta.

La storia della fisica potrà venire sostituita da un complementare qualora non sia impartito tale insegnamento.

Sono insegnamenti complementari:

1) Elettrologia
2) Termologia
3) Ottica
4) Fisica superiore
5) Mineralogia
6) Elettrodinamica
7) Termodinamica
8) Onde elettromagnetiche
9) Fisica atomica
10) Istituzioni di fisica atomica
11) Meccanica
12) Acustica
13) Algebra
14) Calcolo delle probabilità
15) Matematiche complementari
16) Matematiche superiori
17) Logica matematica

c) Per l'indirizzo applicativo sono insegnamenti fondamentali obbligatori:
4) Laboratorio di fisica I
5) Laboratorio di fisica II
6), 7), 8), 9) Corsi a scelta.

Sono insegnamenti complementari:

1) Astrofisica
2) Astrofisica teorica
3) Astronomia
4) Chimica fisica
5) Chimica teorica
6) Cibernetica e teoria delle informazioni
7) Cosmologia
8) Elettrodinamica
9) Elettronica
10) Elettronica applicata
11) Elettronica quantistica
12) Fisica dei fluidi
13) Fisica dei neutroni
14) Fisica dei reattori
15) Fisica del plasma
16) Fisica dello stato solido
17) Fisica macromolecolare
18) Fisica nucleare
19) Fisica superiore
20) Fisica teorica
21) Fotografia scientifica
22) Istituzioni di fisica nucleare
23) Meccanica statistica
24) Ottica elettronica
25) Radioastronomia
26) Radioattività
27) Spettroscopia
28) Statistica stellare
29) Termodinamica
30) Complementi di fisica atomica
31) Laboratorio di astrofisica
32) Metodi statistici
33) Teoria dei circuiti
34) Fisica atomica
35) Istituzioni di fisica atomica
36) Onde elettromagnetiche
37) Tecniche elettroniche
38) Misure elettroniche
39) Tecnologie elettroniche
40) Comunicazioni elettriche
41) Teoria della conduzione
42) Campi elettromagnetici e circuiti
43) Elettronica II
44) Elettronica
45) Misure elettriche
46) Calcolo numerico e programmazione
47) Calcolo delle probabilità

d) Per l'indirizzo generale sono insegnamenti fondamentali obbligatori:

4) Fisica superiore
5) Fisica teorica
6) Laboratorio di fisica I
7) Laboratorio di fisica II
8) Corso a scelta di matematiche superiori
9) Corso a scelta.

Sono insegnamenti complementari:

1) Istituzioni di analisi superiore
2) Analisi superiore
3) Algebra
4) Analisi funzionale
5) Algebra superiore
6) Teoria delle funzioni
7) Istituzioni di fisica matematica
8) Fisica matematica
9) Matematica superiore
10) Relatività
11) Calcolo delle probabilità
12) Calcoli numerici
13) Cibernetica
14) Meccanica quantistica
15) Metodi gruppali della meccanica quantistica
16) Fisica delle particelle elementari
17) Geodesia
18) Fisica terrestre
19) Istituzioni di algebra superiore
20) Matematiche complementari
21) Meccanica analitica
22) Teoria dei gruppi
23) Statistica matematica

ed inoltre tutti gli insegnamenti fondamentali e complementari degli altri indirizzi.

Potranno iscriversi ai corsi del secondo biennio soltanto quegli studenti che abbiano superato gli esami di fisica generale I e II e di analisi matematica I e II.

Gli insegnamenti di fisica teorica, istituzioni di fisica teorica, di struttura della materia, di fisica superiore e metodi matematici della fisica, comportano esercitazioni che ne fanno parte integrante.

Art. 66.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti obbligatori dell'indirizzo e orientamento da lui prescelto.

Deve infine aver compiuto un anno di internato presso un istituto di scienze fisiche di una università per la preparazione della tesi di laurea. L'ammissione all'internato può essere subordinata all'esito di un colloquio di cultura generale a giudizio di una commissione composta dai professori dei corsi fondamentali di fisica.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta alla quale non si richiede necessariamente il carattere di ricerca originale.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Art. 67.

La durata del corso degli studi per la laurea in matematica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica ed i diplomi degli istituti tecnici industriali, agrari nautici e per geometri.

Il corso degli studi si distingue in tre indirizzi: generale, didattico e applicativo.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indrizzi per il primo biennio:

1° *Anno*:

1) Algebra
2) Analisi matematica I
3) Geometria I
4) Fisica generale I

2° *Anno*:

1) Analisi matematica II
2) Geometria II
3) Meccanica razionale
4) Fisica generale II.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il terzo anno:

1) Istituzioni di analisi superiore
2) Istituzioni di geometria superiore
3) Istituzioni di fisica matematica.

Oltre ai predetti insegnamenti sono fondamentali i seguenti altri, a seconda dell'indirizzo prescelto:

Indirizzo generale:

Sono insegnamenti obbligatori

4° *Anno*:

1) Analisi superiore
2) Geometria superiore.

Al terzo ed al quarto anno sono inoltre prescritti due insegnamenti complementari (uno per anno) da scegliersi nel seguente elenco:

1) Algebra superiore
2) Analisi funzionale
3) Analisi superiore
4) Astrofisica
5) Astronomia
6) Calcolo delle probabilità
7) Calcolo tensoriale
8) Fisica matematica
9) Fisica superiore
10) Fisica teorica
11) Geometria algebrica
12) Geometria differenziale
13) Meccanica analitica
14) Cibernetica e teoria dell'informazione
15) Geometria superiore
16) Istituzioni di fisica teorica
17) Meccanica celeste
18) Meccanica quantistica
19) Meccanica statistica
20) Meccanica superiore
21) Relatività
22) Struttura della materia
23) Teoria dei gruppi
24) Teoria dei numeri
25) Teoria delle funzioni
26) Topologia
27) Logica matematica
28) Calcolo numerico e programmazione
29) Economia matematica
30) Matematiche superiori
31) Statistica matematica
32) Termodinamica
33) Onde elettromagnetiche
34) Cosmologia
35) Elettrodinamica
36) Fisica atomica.

Uno degli insegnamenti complementari dovrà essere a indirizzo fisico.

Indirizzo didattico:

Sono insegnamenti fondamenti obbligatori:

3° *Anno*:

1) Matematiche complementari I

4° *Anno*:

1) Matematiche complementari II.

Al quarto anno sono inoltre prescritti due insegnamenti complementari da scegliersi nel seguente elenco:

1) Astronomia
2) Complementi di fisica generale (annuale)
3) Istituzioni di algebra superiore
4) Pedagogia matematica
5) Storia delle matematiche
6) Epistemologia e metodologia
7) Preparazione di esperienze didattiche (annuale)
8) Fisica superiore
9) Struttura della materia
10) Fisica atomica
11) Onde elettromagnetiche
12) Termodinamica
13) Elettrodinamica
14) Istituzioni di fisica teorica,

più tutti i corsi dell'indirizzo generale.

Uno degli insegnamenti complementari dovrà essere ad indirizzo fisico.

Indirizzo applicativo:

Orientamento statistico-matematico:

3° *Anno*:

1) Calcolo delle probabilità.

4° *Anno*:

1) Statistica matematica.

Orientamento di calcolo numerico:

3° *Anno*:

1) Calcolo numerico e programmazione I

4° *Anno*:

1) Calcolo numerico e programmazione II

Al quarto anno sono inoltre prescritti due insegnamenti complementari da scegliersi nel seguente elenco:

1) Economia ed organizzazione industriale
2) Matematica finanziaria ed attuariale
3) Teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici,

più tutti i corsi dell'indirizzo generale.

Art. 68.

Ogni insegnamento comporta un esame. In particolare gli esami di analisi matematica I, geometria I, fisica generale I sono distinti da quelli di analisi matematica II, geometria II, fisica generale II.

Potranno iscriversi ai corsi del secondo biennio soltanto quei studenti che hanno superato gli esami di algebra, geometria I ed analisi I e II.

I corsi e gli esami di analisi matematica I, geometria I e fisica generale I sono rispettivamente propedeutici a quelli di analisi matematica II, geometria II e fisica generale II.

Gli esami del primo biennio sono propedeutici agli esami del quarto anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver superato tutti gli esami richiesti dall'indirizzo seguito.

Prima dell'assegnazione della tesi potrà venire richiesto un colloquio di cultura generale.

Art. 69

Ogni corso del primo biennio comporta un corso di esercitazioni che ne è parte integrante.

Gli insegnamenti di istituzioni di analisi superiore, istituzioni di geometria superiore, calcolo numerico e programmazione I e II, matematiche complementari I e II, comportano esercitazioni che ne fanno parte integrante.

Art. 70.

Per ogni indirizzo l'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta alla quale non si richiede necessariamente il carattere di ricerca originale e che può essere integrata dalla discussione orale di una o di due tesine.

Superato l'esame di laurea, lo studente consegue il titolo di dottore in matematica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1968.

Approvazione dei piani tecnici 001/C, 002/C, 003/C, 004/C, presentati dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico, concernenti la posa di cavi telefonici coassiali lungo i tratti autostradali Firenze-Chianciano, Roma-Orvieto, Chianciano-Orvieto e Roma-Civitavecchia.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83, riguardante la istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto 11 dicembre 1957;

Vista la convenzione principale tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, e quella aggiuntiva approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427;

Visti i piani:

001/C - Cavo telefonico Firenze-Chianciano;
002/C - Cavo telefonico Roma-Orvieto;
003/C - Cavo telefonico Chianciano-Orvieto;
004/C - Cavo telefonico Roma-Civitavecchia,

presentati dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a.;

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni espresso nella 292ª adunanza tenuta il 16 febbraio 1967;

Visto il parere del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, espresso nella 1124ª adunanza tenuta il 9 ottobre 1968;

Decreta:

Sono approvati, alle condizioni poste dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni nel verbale dell'adunanza citata nel preambolo, i piani tecnici:

001/C - Cavo telefonico Firenze-Chianciano;
002/C - Cavo telefonico Roma-Orvieto;
003/C - Cavo telefonico Chianciano-Orvieto;
004/C - Cavo telefonico Roma-Civitavecchia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1968

Il Ministro: DE LUCA

(11458)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone site nel comune di Menconico.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pavia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 luglio 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dell'alto Appennino pavese, dell'alta valle Staffora e del monte Penice, sita nel territorio del comune di Menconico;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Menconico;

Vista l'opposizione, che si dichiara respinta presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte dell'amministrazione comunale di Menconico;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituita da un emiciclo montano naturale formato dal dorsale del monte d'Alpe a nord, che si incurva verso sud come cavea da teatro avente per asse centrale la vetta del monte Penice, le cui pendici scendono rigidamente facendo confluire in direzione di Menconico numerosi corsi d'acqua che si raccolgono nel torrente Aranchio, affluente dello Staffora, ricca di vegetazione arborea la quale riveste quasi integralmente il dorsale del monte d'Alpe con pini ed abeti, con zone che intercalano boschi di latifoglie, larici, faggi e distese di prati ove meglio si manifesta la ricca vegetazione floreale, forma un quadro naturale di eccezionale bellezza, ricco di punti di vista e di belvedere accessibili al pubblico, e, inoltre, il paese di Menconico e le sue frazioni con le costruzioni non intonacate secondo la vecchia foggia che formano pittoreschi gruppi di abitazioni alle pendici del monte Penice, costituisce un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale, in cui l'opera dell'uomo mirabilmente si fonde con gli elementi della natura;

Decreta:

La zona dell'alto Appennino pavese, dell'alta valle Staffora e del monte Penice sita nel territorio del comune di Menconico (Pavia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

partendo dal monte Scaparina quota 1157, seguendo la linea di confine con la provincia di Piacenza fino a quota 1088: indi seguendo la linea di confine con il comune di Romagnese fino al punto di incrocio dei seguenti quattro comuni: Menconico, Romagnese, Zavattarello e Varzi, indi il fosso Chiappetta il fosso Maiolo, e la strada per Menconico-Carrobbiolo fino a quota 968: indi il sentiero che congiunge la quota 1002 alla quota 1025 che interseca la strada per Massinigo: segue poi la linea di confine con il comune di S. Margherita Stoffora fino a ricongiungersi alla quota 1157 di monte Scaparina.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pavia.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Menconico provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 novembre 1968

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pavia

Verbale n. 1 - Adunanza del 19 luglio 1965

L'anno 1965 alle ore 9,30 in una sala del palazzo della provincia di Pavia, piazza d'Italia n. 2, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali regolarmente costituita a termini di legge

(*Omissis*).

Parte del territorio del comune di Menconico.

LA COMMISSIONE

(*Omissis*).

Delibera

l'apposizione del vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, nn. 3-4 su una parte del territorio del comune di Menconico così delimitata:

partendo dal monte Scarparina quota 1157, seguendo la linea di confine con la provincia di Piacenza fino a quota 1088; indi seguendo la linea di confine con il comune di Romagnese fino al punto di incrocio dei seguenti quattro comuni: Menconico, Romagnese, Zavatterello e Varzi, indi il fosso Chiappetta, il fosso Maiolo, e la strada per Menconico-Carrobiolo fino a quota 968; indi il sentiero che congiunge la quota 1002 alla quoto 1025 che interseca la strada per Massinigo; segue poi la linea di confine con il comune di S. Margherita Staffora fino a ricongiungersi alla quota 1157 di monte Scaparina.

(11343)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1968.

Cessazione dello stato di crisi grave nel mercato delle pere.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento n. 158/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo all'applicazione delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 159/66, adottato in data 25 ottobre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, contenente disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267;

Visto il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 81, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 268;

Visto il regolamento n. 978/68, adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea in data 15 luglio 1968, che fissa i prezzi di base ed i prezzi di acquisto per le pere per la campagna 1968/69;

Visto il regolamento n. 1033/68, adottato dalla commissione della Comunità economica europea, in data 23 luglio 1968, che fissa i coefficienti di adattamento da applicare al prezzo di acquisto previsto per le pere dal regolamento n. 978/68 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 291/67, adottato dalla commissione della Comunità economica europea in data 12 luglio 1967, che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione per le pere;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1968, che fissa per la campagna di commercializzazione 1968/69, i prezzi di acquisto delle pere che saranno oggetto di intervento in caso di crisi grave;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1968, relativo alla constatazione dello stato di grave crisi nel mercato delle pere;

Considerato che le quotazioni delle pere, sono risultate, sui mercati rappresentativi alla produzione, superiori al prezzo di acquisto per tre giorni consecutivi di mercato (21, 22 e 23 novembre 1968);

Decreta:

Art. 1.

E' cessata la situazione di grave crisi nel mercato delle pere di cui al decreto ministeriale 3 settembre 1968.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) sospenderà con decorrenza immediata, le operazioni di acquisto per le pere.

Roma, addì 25 novembre 1968

(11282) *Il Ministro*: SEDATI

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1968.

Sospensione della riscossione di tributi nei comuni colpiti dalle alluvioni dell'autunno 1968.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 7 del decreto-legge 7 novembre 1968, numero 1118, recante primi provvedimenti più urgenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968;

Ritenuto che occorre indicare i comuni nei quali la sospensione fino al 30 giugno 1969 della riscossione dei tributi elencati nel primo comma dell'art. 7 sopra citato è disposta per la generalità dei contribuenti e quelli per i quali la sospensione stessa è disposta a richiesta dei soggetti danneggiati;

Viste le proposte delle intendenze di finanza;

Decreta:

Art. 1.

Nei comuni appresso indicati la sospensione della riscossione dei tributi elencati nell'art. 7 del decreto-legge 7 novembre 1968, n. 1118, è disposta per la generalità dei contribuenti fino al 30 giugno 1969:

Provincia di Asti:

Asti per la zona di Recinto Pilone e per le frazioni di Castiglione, Valterza, Regione Rilate, Valle Tanaro e San Marzanotto; Nizza Monferrato; Incisa Scapaccino; Castelnuovo Belbo; Canelli; Cerro Tanaro.

Provincia di Trapani:

Trapani per la sola frazione Xitta.

Provincia di Vercelli:

Camandona; Cossato; Pettinengo; Pistolesa; Quaregna; Strona; Valle Mosso; Veglio; Mosso Santa Maria; Bioglio; Callabiana; Coggiola; Crevacuore; Mezzana Mortigliengo; Valle San Nicolao; Olcenengo; Motta dei Conti; Borgosesia; Serravalle Sesia; Casapinta.

Art. 2.

Nei comuni sotto indicati la sospensione della riscossione dei medesimi tributi è disposta fino al 30 giugno 1969 a richiesta dei soggetti danneggiati da presentare ai competenti uffici entro il 31 dicembre 1968:

Provincia di Asti:

Asti per le zone e le frazioni diverse da quelle indicate nell'art. 1; Baldichieri d'Asti; Bruno; Bubbio; Castagnole delle Lanze; Castello di Annone; Castelnuovo Calcea; Cocconato; Costigliole d'Asti; Cunico; Dusino San Michele; Frinco; Loazzolo; Mombercelli; Monastero Bormida; Moncalvo; Mongardino; Montafia; Montaldo Scarambi; Montechiaro d'Asti; Montiglio; Portacomaro; Refrancore; Robella; Rocca d'Arazzo; San Damiano d'Asti; San Marzano Oliveto; Vesime; Vigliano d'Asti; Calamandrana; Castell'Alfero; Montegrosso d'Asti; Rocchetta Tanaro.

Provincia di Como:

Fino Mornasco; Lecco.

Provincia di Cuneo:

Alba per le frazioni: San Rocco della Cherasca, San Rocco Seno d'Elvio, Como, Gallo Talloria e per le località: Borgo Bonomo del capoluogo, S. Margherita del capoluogo; Bastia Mondovì; Camerana; Castelletto Uzzone; Ceva; Cortemilia; Cossano Belbo; Diano d'Alba; Dogliani; Farigliano; Grinzane Cavour; Lesegno; Mango; Neive per la frazione Borgonovo; Perletto; Pezzolo Valle Uzzone; Rocchetta Belbo; Sale delle Langhe; San Michele Mondovì; Trezzo Tinella; Santo Stefano Belbo.

Provincia di Genova:

Sestri Levante.

Provincia di Novara:

Bognanco; Borgomanero; Calasca Castiglione; Domodossola; Gravellona Toce; Grignasco; Orta San Giulio; Pella; Piedimulera; Pieve Vergonte; Romagnano Sesia; Valstrona; Prato Sesia; Carpignano Sesia; Vinzaglio.

Provincia di Savona:

Albisola superiore; Varazze.

Provincia di Vercelli:

Rossa; Santhià; Crosa; Lessona; Benna; Candelo; Cerreto Castello; Massazza; Portula; Postua; Praj; Selve Marcone; Soprana; Trivero; Valdengo; Verrone; Vigliano Biellese; Salussola; Collobiano; Villarboit; Formigliana; Casanova Elvo; Quinto Vercellese; Caresanablot; Borgo Vercelli; Vercelli; Prarolo; Pezzana; Caresana; Trino; Villata; Balocco; Ailoche; Biella; Brusnengo; Caprile; Castelletto Cervo; Cerrione; Curino; Dorzano; Gaglianico; Guardabosone; Masserano; Mongrando; Mottalciata; Occhieppo superiore; Piatto; Ronco Biellese; Sandigliano; Sostegno; Ternengo; Vallanzengo; Villanova Biellese; Zimone; Zumaglia; Desana; Lignana; Lamporo; Carisio; Greggio; Albano Vercellese; Oldenico; Pertengo; Stroppiana; Rive; Palazzolo Vercellese; Fontanetto Po; Crescentino; San Giacomo Vercellese; Valduggia; Quarona; Varallo Sesia; Arborio; Asigliano Vercellese; Boccioleto; Buronzo; Campertonio; Carcoforo; Cavaglià; Cigliano; Costanzana; Cravagliana; Gattinara; Ghislarengo; Gifflenga; Quittengo; Rima S. Giuseppe; Rimasco; Rimella; San Germano Vercellese; Tollegno; Tricerro; Tronzano Vercellese; Viverone.

Gli intendenti di finanza sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 novembre 1968

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(11544)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 20 novembre 1968:

Garzone Gennaro, notaio residente nel comune di Giugliano in Campania, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli;

Tufano Pasquale, notaio residente nel comune di Sant'Antimo, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli;

Miglietta Rosalba, notaio residente nel comune di Castel Baronia, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Torre Annunziata, distretto notarile di Napoli;

Iaccarino Carlo, notaio residente nel comune di Vietri sul Mare, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Massalubrense, distretto notarile di Napoli;

Tafuri Antonio, notaio residente nel comune di Vernole, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Procida, distretto notarile di Napoli.

(11445)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 8-PG ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio d'identificazione « 8-PG », a suo tempo assegnato alla ditta Relia Fortunato, con sede in Perugia, via Cavour, n. 79.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Perugia.

(11256)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno alluvionale formatosi lungo il corso del torrente Ghiaia, in comune di Castello di Serravalle.

Con decreto 20 giugno 1968, n. 493 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno alluvionale formatosi lungo il corso del torrente Ghiaia, segnato nel catasto del comune di Castello di Serravalle al foglio n. 14, mappale 372 di mq. 550 ed indicato nella planimetria rilasciata il 22 gennaio 1968 in scala 1:2000 all'ufficio tecnico erariale di Bologna; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(11339)

Sostituzione di due membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale autonomo delle case popolari per i soci dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 6927 in data 20 novembre 1968, la signora Amelia Bragadin Faraone e il magg. gen.le R. O. Federico Tecchi sono stati nominati consiglieri dell'Istituto nazionale autonomo delle case popolari per i soci dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica, in sostituzione dell'ing. Mario Cabassi e del prof. Cesare Aramu, dimissionari.

(11337)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Pagamento degli interessi sulle obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato 6% 1968-1988 »

Si informano i portatori delle obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato 6% 1968-1988 » (1ª, 2ª e 3ª tranche) che gli interessi (cedole) semestrali saranno pagabili, alle scadenze 1º gennaio e 1º luglio di ogni anno, presso i seguenti uffici dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato:

Ufficio ragioneria per le sedi centrali dei servizi in Roma;

Ufficio ragioneria per la sede centrale del servizio materiale e trazione Firenze;

Divisioni ragioneria di:

Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona;

nonchè presso le sedi e filiali dei seguenti istituti di credito:

Banco di Napoli;
Banco di Sicilia;
Banco di Sardegna;
Banca Nazionale del Lavoro;
Monte dei Paschi di Siena;
Credito italiano;
Banco di Roma;
Banca Commerciale Italiana;
Banco di Santo Spirito;
Cassa di risparmio di Calabria e Lucania;
Banca Nazionale delle Comunicazioni;
Istituto bancario San Paolo di Torino;
Banca popolare di Novara;
Banca popolare cooperativa di Pescopagano;
Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

(11460)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1967, registro n. 109 bilancio Trasporti (M.C.T.C.), foglio n. 30, su conforme parere del Consiglio di Stato in adunanza generale, è stato respinto, in conformità del parere stesso, il ricorso 20 gennaio 1966 prodotto in via straordinaria dal sig. Spartaco Properzi avverso il provvedimento 22 giugno 1965, n. 5913/2324/02, del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, di diniego dell'autorizzazione a gestire una scuola per conducenti di veicoli a motore.

(11461)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre successivo, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 153, il ricorso straordinario proposto dal sig. Pecora Rosario in data 10 aprile 1967, è stato accolto.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre successivo, registro n. 32 Tesoro, foglio n. 272, è stato rigettato il ricorso straordinario proposto in data 25 giugno 1967 dal signor Carotenuto Giovanni, avverso il decreto del Ministro per il tesoro 16 novembre 1966, con il quale, in conformità del parere del Consiglio di Stato è stata disposta la esclusione dalla nomina ad applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, per difetto del requisito della buona condotta.

(11348)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 233

Corso dei cambi del 4 dicembre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,01	623,90	623,90	623,78	623,92	624,20	623,895	623,92	624,01	623,85
$ Can.	581,25	581 —	581,25	580,90	581,25	581,55	581 —	581,25	581,25	581 —
Fr Sv.	145 —	145 —	144,93	144,965	144,90	145,10	144,99	144,90	145 —	144,98
Kr. D.	83,23	83,21	83,25	83,26	83,10	83,26	83,265	83,10	83,22	83,22
Kr N.	87,36	87,36	87,40	87,36	87,35	87,40	87,37	87,35	87,36	87,35
Kr. Sv.	120,61	120,60	120,62	120,585	120,55	120,69	120,615	120,55	120,61	120,58
Fol	172,54	172,68	172,75	172,675	172,50	172,68	172,70	172,50	172,54	172,65
Fr. B.	12,45	12,448	12,46	12,44	12,44	12,50	12,4525	12,44	12,45	12,445
Franco francese	125,93	125,92	126,01	125,935	125,95	125,98	125,975	125,95	125,93	125,92
Lst	1487,80	1487,45	1488 —	1487,25	1487,25	1489,25	1487,90	1487,25	1487,80	1487,25
Dm occ.	156,38	156,32	156,34	156,305	156,30	156,46	156,335	156,30	156,38	156,32
Scell. Austr.	24,13	24,13	24,14	24,1370	24,10	24,16	24,14	24,10	24,13	24,13
Escudo Port.	21,77	21,75	21,785	21,785	21,70	21,80	21,74	21,70	21,77	21,76
Peseta Sp.	8,95	8,95	8,945	8,9475	8,95	8,95	8,9480	8,95	8,95	8,95

Media dei titoli del 4 dicembre 1968

Titolo	
Rendita 5 % 1935	106,375
Redimibile 3,50 % 1934	100,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,175
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,30
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,15
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,975
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	101,275
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	93,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 dicembre 1968

Valuta	
1 Dollaro USA	623,837
1 Dollaro canadese	580,95
1 Franco svizzero	144,977
1 Corona danese	83,262
1 Corona norvegese	87,365
1 Corona svedese	120,60
1 Fiorino olandese	172,637
1 Franco belga	12,449
1 Franco francese	125,955
1 Lira sterlina	1487,575
1 Marco germanico	156,32
1 Scellino austriaco	24,138
1 Escudo Port.	21,762
1 Peseta Sp.	8,948

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione a variare le condizioni e modalità per la incorporazione della Banca Santino Carosio & Figlio - Ovada, con sede in Ovada, nella Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino, in data 2 agosto 1967 per l'incorporazione della Banca Santino Carosio & Figlio - Ovada, con sede in Ovada;

Vista l'istanza di detta Banca in data 27 ottobre 1967;

Visto il proprio provvedimento in data 18 aprile 1968 concernente il nulla osta all'incorporazione della Banca Santino Carosio & Figlio nella Cassa di risparmio di Torino alle condizioni e modalità stabilite nella delibera e nella domanda sopra menzionate nonchè l'autorizzazione alla Cassa a sostituirsi con una propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'incorporanda in Ovada;

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione della ripetuta cassa in data 29 ottobre 1968 con la quale sono state apportate alcune varianti alle suaccennate condizioni e modalità;

Vista la nuova istanza della Banca per siffatte varianti;

Dispone:

Nulla osta a che le condizioni e modalità per l'incorporazione della Banca Santino Carosio & Figlio - Ovada, con sede in Ovada, nella Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino, richiamate nel provvedimento citato in premessa, vengano variate in conformità alla suindicata delibera consiliare della cassa incorporante in data 29 ottobre 1968 ed alla correlativa istanza della Banca incorporanda.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1968

Il Governatore: CARLI

(11424)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rettifica al concorso a quattordici posti di assistente commerciale in prova nella carriera di concetto degli assistenti commerciali.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto ministeriale n. 1249 del 24 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 18 luglio 1968, con cui è stato bandito un concorso a quattordici posti di assistente commerciale in prova nella carriera di concetto degli assistenti commerciali;

Considerato che a seguito di un errore materiale, figurante nell'art. 6 del decreto ministeriale sopracitato, occorre procedere alla rettifica dell'articolo stesso.

Decreta:

L'art. 6 del decreto ministeriale citato nelle premesse viene così rettifica

« Il punteggio di ogni prova è espresso in centesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse. Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno sessanta centesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nella prova orale salvo gli eventuali aumenti di cui all'articolo seguente ».

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1968
Registro n. 279, *foglio n.* 282

(11545)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nel comune di Brescia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5/4971, in data 16 gennaio 1968, con cui venne bandito concorso per soli titoli, ai sensi dell'art. 73 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per tre posti di ostetrica condotta nel comune di Brescia;

Ritenuta la necessità e l'opportunità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice dello stesso concorso;

Viste le designazioni e le proposte del Ministero della sanità, della prefettura, dell'ordine dei medici e del collegio delle ostetriche di Brescia, nonchè la segnalazione della giunta comunale di Brescia in data 30 ottobre 1968;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che hanno sostituito, rispettivamente, l'art. 9 e l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per soli titoli, per il conferimento — ai sensi dell'art. 73 del vigente testo unico delle leggi sanitarie — di tre posti di ostetrica condotta del comune di Brescia, è composta come qui di seguito indicato:

Presidente:

Brighenti dott. Manfredo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Romano-Spica dott. Giuseppe, medico provinciale di 1ª classe, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Brescia;

Ingrassia dott. Armando, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Brescia;

Gastaldi prof. dott. Attilio, libero docente in ostetricia e primario spedali civili di Brescia, designato dall'ordine dei medici di Brescia;

Sburlati dott. Luciano, libero esercente, specialista in ostetricia e ginecologia;

Bonomi Regina, ostetrica condotta di Gussago.

Segretario:

De Gioia dott. Beniamino, consigliere di 3ª classe in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Brescia.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede presso l'ufficio del medico provinciale di Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia, inoltre, esso sarà anche affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo del proprio ufficio, all'albo della prefettura ed a quello del comune di Brescia.

Brescia, addì 21 novembre 1968

Il medico provinciale: RAFFO

(11298)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VICENZA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del macello del comune di Vicenza

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 401/C.4 del 23 marzo 1968, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di direttore del macello del comune di Vicenza;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Vicenza, dell'ordine provinciale dei veterinari di Vicenza;

Visto il decreto del medico provinciale n. 7250/12.116 in data 17 ottobre 1968 con il quale è stato nominato il componente di cui alla lettera *d*) dell'art. 66 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 288, come modificato dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa citato è costituita come segue:

Presidente:

Serra dott. Francesco, ispettore generale amministrativo presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Salerni dott. Amedeo, ispettore generale veterinario presso il Ministero della sanità;

Mancini dott. Giuseppe, direttore di sezione presso la prefettura di Vicenza;

Gentile prof. Giuseppe, docente di patologia speciale e clinica medica veterinaria;

Montroni prof. Luigi, docente di patologia generale e anatomia patologica veterinaria;

Guidi dott. Guido, direttore del macello pubblico di Padova.

Segretario:

De Simone dott. Pasqualino, consigliere di 2ª classe in servizio presso l'ufficio veterinario di Vicenza.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Vicenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della prefettura di Vicenza e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del veterinario provinciale di Vicenza, della prefettura e dei comuni interessati.

Vicenza, addì 12 novembre 1968

Il veterinario provinciale: SAINI

(11410)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 11 novembre 1968, n. 19.

Provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1968.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 12 *novembre* 1968)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata - tabella *A* - per l'esercizio finanziario 1968, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 143. — Assegnazione da parte della Regione di un fondo per provvidenze a favore dei ciechi civili (leggi regionali 25 agosto 1962, n. 14, 2 settembre 1964, n. 28, 14 agosto 1967, n. 17, e 2 settembre 1968, n. 32) (vedi uscite cap. 626) (da lire 61.000.000 a L. 68.800.000) . . . . . L. 7.800.000

Di nuova istituzione:

Cap. 158. — Quota regionale per provvidenze relative alla realizzazione di opere, impianti o servizi complementari all'attività turistica (legge regionale in corso di approvazione) (vedi uscite cap. 628) . . . . » 50.000.000

Totale variazioni in aumento . . . L. 57.800.000

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1968, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 224. — Cat. III - Spesa per l'assistenza ai minorati ed anormali psichici recuperabili ed irrecuperabili nonchè sussidi ad enti ed istituzioni aventi come fine l'assistenza o la cura dei minorati ed anormali psichici stessi (da L. 135.000.000 a L. 130.000.000) . . . . L. 5.000.000

In aumento:

Cap. 225. — Cat. III - Spesa per l'assistenza, la cura ed il collocamento di encefalitici poveri (regio decreto 29 ottobre 1936, n. 2043) (da lire 5.000.000 a L. 6.000.000) . . . . L. 1.000.000

Cap. 232. — Cat. II - Spese per il mantenimento dei bambini esposti (legge 13 aprile 1933, n. 312) (da L. 9.000.000 a L. 9.500.000) . . . . . » 500.000

Cap. 233. — Cat. II - Fabbisogno di spesa complessivo per l'assistenza ai bambini illegittimi, sussidi alle madri nubili ed agli affidatari e rette di ricovero negli Istituti di assistenza infanzia (legge 13 aprile 1933, n. 312) (da L. 160.000.000 a L. 163.000.000) . . . . » 3.000.000

Cap. 251. — Cat. III - Spesa per sussidi, cure climatiche ed istruzione professionale ai poliomielitici (da L. 5.000.000 a L. 5.500.000) . . . . » 500.000

Cap. 626. — Cat. XIV - Spesa per la corresponsione di un assegno mensile alle persone affette da cecità non riconosciuta per causa di guerra e di servizio e spese per gli accertamenti oculistici (leggi regionali 25 agosto 1962, n. 14, 2 settembre 1964, n. 28, 14 agosto 1967, n. 17, e 2 settembre 1968, n. 32) (vedi entrate cap. 143) (da lire 61.000.000 a L. 68.800.000) . . . . . . » 7.800.000

Di nuova istituzione:

Cap. 628. — Cat. XIV - Spese per provvidenze relative alla realizzazione di opere, impianti o servizi complementari alla attività turistica (legge regionale in corso di approvazione) (vedi entrate cap. 158) . . . . » 50.000.000

Totale variazioni in aumento . . . L. 62.800.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(11279)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.